

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1777)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1961 (V. Stampato n. 688)

d'iniziativa del deputato TROISI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1961*

**Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico
del personale delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, è, a tutti gli effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di ispettore di prima classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1° gennaio 1959.

Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1° gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.

Tale inquadramento sarà effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.